



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 112 del 31 MAR. 2016

**OGGETTO: Aggiornamento della Convezione di "Tirocinio di Formazione ed Orientamento" tra l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM a seguito della L.R. 23/2015 e s.m.i. .**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE SS URP-COMUNICAZIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24.3.16 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore S.S. GUP Urp-Comunicazione  
d.ssa Mara Cinzia Anna Taverri

**IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €. ...., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i ..... Economico/i ..... anno/anni ..... al /ai conto/i economico/i n. .... " ....."

☐ la spesa di €. ...., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i ..... al /ai conto/i n. .... " ....."

☐ gli introiti di €. ...., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del /dei Bilancio/i d'esercizio/i ..... al /ai ..... conto/i ..... economico/i ..... n. .... " ....."

☒ il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 112 del 31 MAR. 2016

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n.1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015.

### Atteso:

- che con deliberazione n.456 del 6.12.2013 era stata approvata la convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
- che a seguito della sopra citata DGR n. X/4475 del 10/12/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha modificato la propria ragione sociale in Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;

**Ritenuto** di dover procedere all'aggiornamento della convenzione in oggetto, che forma parte integrante del presente provvedimento, nella sola parte relativa alla ragione sociale, così come modificata dalla L.R. 23/15, lasciando invariato, rispetto alla precedente convenzione di cui alla deliberazione n.456/13, quanto ivi contenuto;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 112 del 31 MAR. 2016

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di approvare l'aggiornamento della Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento tra l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1), e di procedere alla sua sottoscrizione;
- 2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 3- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 4- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Maria Saffi Pirella)

**S.S. Urp-Comunicazione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: d.ssa Mara Taveriti  
Pratica trattata da: d.ssa Laura Servillo



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 112 del 31 MAR. 2016

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 31 MAR. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 1 allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Marraffa Solanda*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Signature]*



# IULM

International University of Languages and Media  
Libera Università di Lingue e Comunicazione

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra la LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM codice fiscale n. 80071270153, con sede legale in Milano, Via Carlo Bo 1, d'ora in poi denominata Università IULM, rappresentata dal Dott. GIUSEPPE DI LELLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Telesse Terme (BN), il 01/09/1946 domiciliato per la carica in Via Carlo Bo 1, Milano

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, codice fiscale/P.I. 09320530968, con sede legale in MILANO (MI) Via Piazza Cardinal Andrea Ferrari, 1, nella persona del/della Dott. Francesco Laurelli nato/a a MILANO (MI) il 22/02/1966.

## PREMESSO

che l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 (Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari che saranno svolti da studenti, ivi compresi masterizzandi, dottorandi, o laureati da non più di dodici mesi della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (soggetto promotore) presso ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (soggetto ospitante).

### Art. 2 (Tirocinio)

1. Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

### Art. 3 (Progetto formativo individuale)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Nel progetto formativo vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurriculari e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito



al successivo art. 8.

#### **Art. 4** **(Le funzioni di tutoraggio)**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

#### **Art. 5** **(Diritti e obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
  - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

#### **Art. 6** **(Soggetto Promotore)**

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

#### **Art. 7** **(Soggetto Ospitante)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare a favore dei tirocinanti laureati (tirocini extracurricolari) una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini extracurricolari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

#### **Art. 8** **(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.



**Art. 9**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

**Art. 10**  
**(Durata della convenzione e recesso)**

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

**Art. 11**  
**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiara per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi delle specifiche normative vigenti.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 24/03/2016

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Giuseppe Di Lella  
Il Presidente

Convenzione n. 12457 - Prot. 158/2016

31 MAR. 2016  
AGST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
L. FRANCESCO LAURELLI

*h*